

BVGer D-4344/2014 vom 15. April 2015

Bundesverwaltungsgericht, 2015-04-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-4344_2014

FR: TAF D-4344/2014 du 15 avril 2015

IT: TAF D-4344/2014 del 15 aprile 2015

Regeste

Asilo ed allontanamento

Erwägungen

E. 1

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). Il Tribunale è pertanto competente per giudicare il presente ricorso. Nella fattispecie tuttavia, il Tribunale non statuisce in maniera definitiva in quanto la presente decisione concerne una persona contro la quale è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF). I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2

Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi adottati (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti. Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

E. 3

Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti.

E. 4

Preliminarmente va rilevato che il Tribunale statuisce liberamente sulla domanda d'asilo (cfr. DTAF 2014/29 consid. 4.1). Tuttavia, per evitare delle decisioni contraddittorie, di principio non si scosta dai fatti constatati nella procedura di estradizione e non si scosta neppure senza motivo dalle considerazioni che hanno condotto al respingimento dell'obiezione di reato politico e alla concessione dell'extradizione (cfr. DTF 132 II 469

consid. 2.5 pag. 473). Invero, giusta l'art. 108a LAsi se contro il richiedente è pendente una domanda d'extradizione ai sensi della legge sull'assistenza in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP, RS 351.1), le autorità di ricorso decidono sul ricorso in materia d'asilo tenendo conto degli atti della procedura d'extradizione. In data 24 gennaio 2014 l'UFG ha trasmesso all'UFM gli atti essenziali dell'incarto relativi alla procedura d'extradizione al fine di coordinare la procedura d'asilo e la procedura d'extradizione (cfr. sopra lett. E). In prosieguo di procedura sempre l'UFG ha trasmesso all'UFM ulteriori atti essenziali concernenti la procedura d'extradizione. Con scritto del 1° settembre 2014, tale ufficio ha trasmesso al Tribunale una copia della sentenza del 22 agosto 2014 della Corte dei reclami penali del TPF afferente all'obiezione di reato politico sollevata dall'extradando. Pertanto il Tribunale, essendo in possesso dell'incarto completo dell'autorità inferiore relativo alla procedura d'asilo ed essendo in possesso degli atti essenziali inerenti la procedura d'extradizione, ha gli elementi sufficienti per dirimere la vertenza, potendosi esimere altresì dall'assunzione di ulteriori prove. Va difatti osservato che la procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale avviene di regola per iscritto (cfr. Kölz/Häner/Bertschi, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 3a ed. 2013, n. 247, pag. 81.). La procedura amministrativa prevede un'audizione di testimoni solo a titolo sussidiario (cfr. DTF 130 II 473 consid. 2.3 e riferimenti ivi citati). Giusta l'art. 14 cpv. 1 lett. c PA, ove i fatti non possono essere sufficientemente chiariti in altro modo il Tribunale può ordinare l'audizione di testimoni. Di conseguenza si procede ad un'audizione orale e personale dei testi solo in presenza di circostanze del tutto eccezionali ed allorquando una tale misura risulta indispensabile per la constatazione dei fatti rilevanti nella fattispecie. Non ritenendo l'audizione della madre del ricorrente necessaria per l'accertamento dei fatti rilevanti nella fattispecie, la richiesta è respinta.

E. 5

La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.1 e relativi riferimenti; 2011/51 consid. 6.2). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.1 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e

secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. *ibidem*). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

E. 6

Nella presente sentenza verranno analizzati i seguenti punti: la rilevanza in materia d'asilo della condanna per rapina a mano armata (cfr. consid. 6.1), il timore fondato di subire delle persecuzioni a causa delle attività pro-curde dell'insorgente in caso di ritorno in Patria (cfr. consid. 6.2), il rischio di persecuzione riflessa, in ragione del riconoscimento della qualità di rifugiato a diversi membri della sua famiglia di etnia curda (cfr. consid. 6.3), l'appartenenza etnica (cfr. consid. 6.4), così come il timore di essere costretto a prestare servizio militare nel sud-est della Turchia con il rischio di dover sparare ad altri curdi (cfr. consid. 6.5).

E. 6.1

Preliminarmente, va rilevato che la valutazione dell'autorità competente in materia d'extradizione circa il carattere prevalentemente politico dell'infrazione penale può influenzare l'esame effettuato nella procedura d'asilo dell'esclusione prevista dall'art. 1 F lett. b della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) dalla protezione garantita da tale Convenzione (cfr. Mario Vena, *Parallele Asyl- und Auslieferungsverfahren*, Asyl 2/07 pag. 3, 22, par. 3.3.2). Tale disposizione viene infatti interpretata alla luce della dottrina e della prassi in materia d'extradizione (cfr. *ibidem*). Qualora, in procedura d'extradizione, venga riconosciuto il carattere politico di un'infrazione penale, un'esclusione dalla protezione prevista dalla Conv. non potrebbe, di regola, essere ritenuta per la commissione di un crimine grave di diritto comune ai sensi dell'art. 1 F lett. b Conv. rifugiati (cfr. *ibidem*). Al contrario, se l'autorità competente per valutare la domanda di estradizione, nega il carattere politico dell'infrazione, in procedura d'asilo un'esclusione dalla protezione della Conv. rifugiati prevista all'art. 1 F lett. b Conv. rifugiati non può essere senz'altro ritenuta, poiché tale esclusione dipende anche da altre condizioni (cfr. *ibidem*). Nel caso in disamina, con sentenza del 22 agosto 2014 cresciuta in giudicato, la corte dei reclami penali del TPF ha respinto l'obiezione di reato politico. L'esclusione dalla protezione prevista dalla Conv. rifugiati non può dunque senz'altro essere ritenuta. Come che sia, l'applicazione di tale disposizione può rimanere indecisa nella fattispecie in quanto in ossequio al principio dell'"inclusion before exclusion" (cfr. DTAF 2010/44 consid. 2), lo scrivente Tribunale analizzerà in primo luogo se al ricorrente può essere riconosciuta la qualità di rifugiato, prima di analizzare l'eventuale esistenza di un motivo di esclusione da tale qualità. Il ricorrente, insieme a tre altri coautori, è stato condannato in Turchia, con sentenza del 1° dicembre 2011 emessa dalla seconda Corte delle assise criminali di Konya e confermata dall'istanza superiore (corte di cassazione) l'11 settembre 2012, l'interessato è stato condannato a dodici anni di detenzione, ridotti di un terzo a sei anni e otto mesi, tenuto conto del pentimento dimostrato per il reato di rapina a mano armata. Egli ha poi affermato di essere stato presente al processo, di aver partecipato

di persona ai dibattimenti e di essere stato assistito da due avvocati (cfr. verbale 1, pagg. 10-11; verbale del Ministero pubblico del cantone Ticino del 24 novembre 2013, pag. 2). Giusta l'ordinamento giuridico penale turco, le rapine commesse con un'arma, da più persone congiuntamente e di notte costituiscono delle rapine aggravate e sono punite con una pena detentiva compresa tra i dieci ed i quindici anni (cfr. codice penale turco).

A. _____ adduce che la pena a cui è stato condannato in Turchia - condanna all'origine dalla domanda di estradizione - sarebbe motivata politicamente. Egli ritiene che nella pronuncia della condanna avrebbe avuto importanza la sua appartenenza all'etnia curda e le attività pro-curde svolte in precedenza. L'UFM nella decisione impugnata ha ritenuto che né la condanna espressa né il timore di essere incarcerato in Turchia per il reato commesso sono rilevanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Il TPF da parte sua, con sentenza del 22 agosto 2014, ha respinto l'accoglimento dell'obiezione di reato politico sollevata. Il Tribunale, come già rilevato in precedenza (cfr. consid. 4), decide liberamente sulla domanda di asilo, tuttavia, non si scosta senza motivo dalle considerazioni dell'autorità d'extradizione per quanto concerne l'obiezione di reato politico e la concessione dell'extradizione (cfr. DTF 132 II 469 consid. 2.5 pag. 473; DTAF 2014/29 consid. 4.1). Conformemente a dottrina e giurisprudenza, la fuga a seguito di un procedimento penale nello Stato d'origine non costituisce, di principio, un motivo rilevante in materia d'asilo. Tuttavia, eccezionalmente l'esecuzione di una procedura penale, rispettivamente la condanna per un'infrazione di diritto comune può costituire una persecuzione rilevante in materia d'asilo. Ciò è in particolare il caso quando ad una persona viene imputata un'infrazione di diritto comune con lo scopo di perseguire o punire l'individuo per una sua caratteristica interna o esterna, segnatamente per la sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche o che la condizione di questo individuo arrischi di essere aggravata per l'uno o l'altro di questi motivi (cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1; DTAF 2013/25 consid. 5.1). Questo "politmalus" è in particolare ritenuto in tre casi: in primo luogo qualora una pena sproporzionatamente severa sia pronunciata (cosiddetto "malus" in senso assoluto) o qualora, rispetto ad altri autori, la pena appaia sproporzionatamente severa (cosiddetto "malus" in senso relativo), in secondo luogo qualora una procedura penale chiaramente non rispetti i principi dello Stato di diritto, in terzo luogo qualora il richiedente l'asilo con il tipo di pena o con l'espiazione della stessa rischi la violazione dei fondamentali diritti dell'uomo, segnatamente di essere torturato o essere trattato in maniera disumana o degradante (cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1; DTAF 2013/25 consid. 5.1 e relativo riferimento). Tuttavia, come già rilevato in precedenza, per poter ritenere un procedimento penale quale motivo rilevante in materia d'asilo, non è sufficiente trovarsi in uno dei tre casi elencati, ma una seconda condizione deve sussistere: l'illegittimità del procedimento penale deve infatti fondarsi su un motivo d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1). In altre parole un'inchiesta penale è pertinente in materia d'asilo soltanto se risponde ad un intento persecutorio ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4). Lo scrivente Tribunale non ha motivo di scostarsi da quanto ritenuto dal TPF nella sentenza del 22 agosto 2014 circa l'obiezione di reato politico. Segnatamente, ritiene che la pena a cui è stato condannato per la commissione della rapina a mano armata, condanna all'origine della domanda di estradizione, non sia rilevante in materia d'asilo poiché non vi sono elementi per ritenerla motivata politicamente e non costituisce dunque un "politmalus" ai sensi della giurisprudenza. Invero, come il ricorrente stesso ha dichiarato, egli ha partecipato ai fatti

per i quali è stato condannato prendendo in consegna e rivendendo il cellulare rubato con lo scopo di arricchirsi e di arricchire i coautori della rapina (cfr. verbale 1, pag. 10). Inoltre, stando alle stesse dichiarazioni dell'interessato, è stato rispettato il suo diritto ad un processo corretto: egli era presente al processo ed è stato affiancato da almeno un avvocato durante tutta la procedura (cfr. verbale 2, D19, pag. 4). Per quanto concerne la commisurazione della pena, innanzitutto va rilevato che tale infrazione è repressa anche in Svizzera dall'art. 140 CP con una pena detentiva sino a dieci anni e non inferiore ad un anno se la commissione è avvenuta con un'arma pericolosa. Nella presente fattispecie risulta siano state ritenute delle attenuanti ed è stato condannato a sei anni e otto mesi di prigione. La pena inflittagli costituisce una pena comunque al di sotto del massimo previsto dall'ordinamento giuridico penale turco per questo tipo di reato. Tale circostanza è particolarmente significativa in quanto, se la condanna fosse motivata politicamente oppure se la sua origine etnica fosse stata un elemento determinante per la commisurazione della pena, il Tribunale ha ragione di ritenere che i fattori di riduzione della pena non sarebbero stati applicati e si potrebbe credere che sarebbe stato condannato al massimo della pena. Questa, a prima vista, appare dunque rispettare il principio della proporzionalità e della legalità. Ovvero, il Tribunale di Konya sembrerebbe essersi fondato su considerazioni oggettive e, a difetto di indizi contrari, non si può senz'altro ritenere che abbia tenuto conto dell'origine etnica del richiedente nella commisurazione della pena. Egli ha poi potuto fare ricorso contro tale sentenza ad un'istanza superiore - nella fattispecie una corte di cassazione - e sembrerebbe così aver beneficiato di tutte le garanzie procedurali. Pertanto, nessun elemento agli atti permette al Tribunale di considerare che le autorità turche abbiano agito in maniera illegale o che intendano perseguire l'insorgente per uno dei motivi elencati all'art. 3 LAsi. Neppure in sede ricorsuale l'insorgente ha apportato argomenti o mezzi di prova che possano indurre il Tribunale ad una diversa valutazione. Ciò posto, l'insorgente non ha conseguito provare o rendere verosimile di avere un timore fondato di subire delle persecuzioni a causa del tipo di pena a cui è stato condannato o con l'esecuzione della stessa. Peraltro va rilevato che egli è già stato in carcere preventivo prima del processo senza lamentare alcun tipo di maltrattamento o problemi avuti. Il Tribunale ritiene pertanto che, in assenza di indizi contrari, il ricorrente non ha un timore fondato di subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi né a causa del tipo di pena, né a causa dell'espiazione stessa.

E. 6.2

Quo le allegazioni del ricorrente secondo cui in caso di ritorno in Patria rischia di subire ulteriori persecuzioni a causa delle sue attività pro-curde, come rettammente ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, esse non sono verosimili, poiché fondate in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati. Egli si è limitato ad affermare di temere di essere perseguitato per la sua attività di volantinaggio e per il fatto di essere simpatizzante del PKK. A sostegno di tali allegazioni ha allegato un mandato d'arresto emanato dal tribunale di Cihanbeyli in data (...) giugno 2011. Il documento, sottoposto dall'UFM ad un'analisi di autenticità, è risultato un falso (cfr. fatto G.a). Da ulteriori verifiche effettuate da questo Tribunale, è emerso poi che il magistrato che avrebbe spiccato questo mandato d'arresto non era più attivo presso il Tribunale di Cihanbeyli dal mese di settembre del 2010 (Memurlar.net [Portale web governativo], 1271 hakim ve savcinin yeri de i ti [1271 Giudici e procuratori hanno cambiato luogo], Gazzetta ufficiale turca Nr. 27699, 14.09.2010, < <http://www.memurlar.net/haber/176716/?print=true> >, consultato il 03.03.2015). Oltracciò risulterebbe che il perseguimento del reato in questione sarebbe stato

di competenza di un'autorità giudiziaria speciale (Perilli, Luca, Criminal Justice, 06.2014, <http://www.avrupa.info.tr/fileadmin/Content/Downloads/PDF/2014_Peer_Review_report_by_Luca_Perilli.pdf>, consultato il 03.03.2015). Fondato su mezzi di prova falsi, anche il timore di essere perseguitato per la sua attività di volantinaggio o per il fatto di essere simpatizzante del PKK, non può essere ritenuto fondato.

E. 6.3

Il ricorrente ritiene altresì che la circostanza di avere dei membri della famiglia di etnia curda riconosciuti quali rifugiati in diversi Paesi europei, in particolare uno zio in Svizzera, costituisce un elemento importante da ritenere per concludere alla qualità di rifugiato del ricorrente stesso, essendo i curdi oggetto di persecuzioni che perdurano fino ad oggi. Con ciò, il ricorrente fa in sostanza valere un rischio di persecuzione riflessa, in ragione del riconoscimento della qualità di rifugiato a membri della sua famiglia. Vero è, come ha già avuto modo di constatare questo Tribunale, che in Turchia non può essere escluso il rischio di rappresaglie statali contro membri della famiglia di presunti attivisti politici (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 10.1; tra le altre anche sentenza del TAF D-441/2013 dell'8 settembre 2014 consid. 5.1; E-5393/2013 del 16 giugno 2014 consid. 3.3). Tali rappresaglie potrebbero essere rilevanti nell'ottica della persecuzione riflessa ai sensi dell'art. 3 LAsi. La probabilità di diventare vittima di una persecuzione riflessa è data segnatamente quando viene ricercato un membro della famiglia in fuga e le autorità hanno motivo di presumere che un altro componente della famiglia abbia un contatto stretto con il ricercato. Questa probabilità aumenta se la vittima stessa di una persecuzione riflessa è impegnata politicamente. Nel caso concreto, codesto Tribunale constata non di meno che, contrariamente a quanto allegato dal ricorrente, dalle tavole processuali non risulta alcun parente riconosciuto quale rifugiato in Svizzera. Oltracciò, dal fascicolo non risulta nemmeno che egli o la sua famiglia abbiano subito alcun tipo di rappresaglie a causa di attività politiche. In particolare, non risulta che egli sia stato interpellato, fermato, interrogato o abbia subito incursioni da parte della polizia in merito ad un membro della sua famiglia. In siffatte circostanze, v'è ragione di escludere che il ricorrente o la sua famiglia abbia un timore fondato di subire delle persecuzioni future ai sensi dell'art. 3 LAsi e la presenza di famigliari in Svizzera non è rilevante nella fattispecie.

E. 6.4

Anche l'appartenenza etnica (cfr. ricorso pag. 6), non giova in casu come argomento a favore del ricorrente. Le angherie subite, segnatamente i pestaggi delle forze dell'ordine intervenute per disperdere i manifestanti in occasione dei festeggiamenti di B._____ (cfr. verbale 1, pag. 10; verbale 2, D8, pag. 2 seg., D23-D28, pag. 4 seg.), nonché il fatto di essere stato fermato e intrattenuto per tre ore e mezzo dalla polizia dopo aver partecipato ad un incontro di curdi in un caffè di Konya e aver distribuito delle riviste (cfr. verbale 1, pag. 10; verbale 2, D8, pag. 2 seg., D30-D42, pag. 5 seg.), non possono essere ritenute che circostanze rientranti in controlli d'ordine pubblico, ma senza rilevanza in materia d'asilo. Da sola, in questo caso la sua appartenenza etnica non può essere considerata come un motivo pertinente per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Anche l'episodio di fermo avvenuto in agosto del 2010 in cui un poliziotto aveva interrogato e minacciato di morte l'insorgente nonché la sua famiglia, ha più i caratteri di abuso di potere da parte di un singolo impiegato, anziché riflettere l'intenzione dello Stato turco di minacciare un suo cittadino di morte. L'insorgente avrebbe poi potuto sporgere denuncia contro il poliziotto in questione, pertanto l'episodio è senza rilevanza ai fini dell'asilo.

E. 6.5

Anche per quanto riguarda l'allegato timore di essere costretto a prestare servizio militare nel sud-est della Turchia con il rischio di dover sparare contro altri curdi e di essere ucciso come pretesto per la sua adesione alla causa curda, il Tribunale rinvia a quanto ritenuto dall'UFM nella querelata decisione.

E. 6.6

In conclusione, non avendo il ricorrente presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, il Tribunale ritiene che l'autorità inferiore ha rettammente considerato che le dichiarazioni del ricorrente circa i motivi d'asilo quali inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi ed irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 7

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM (ora SEM) pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'UFM nella decisione impugnata, in applicazione dell'art. 32 lett. b OAsi 1 non ha preso una decisione in merito all'allontanamento. Giusta l'art. 32 lett. b OAsi 1, l'allontanamento dalla Svizzera non è deciso se il richiedente l'asilo è colpito da una decisione di estradizione. In questo caso infatti, le autorità competenti in materia d'asilo non sono più competenti per decidere sulla pronuncia dell'allontanamento e la sua esecuzione (cfr. GICRA 1996 n. 34 consid. 5 pag. 32; GICRA 2006 n. 23 consid. 3.2 e 3.4 pag. 231 segg. e GICRA 2004 n. 10 consid. 3 pag. 66). Con decisione del 16 giugno 2014 l'UFG ha dato l'accordo alla richiesta d'extradizione delle autorità turche e con sentenza del 22 agosto 2014 la Corte dei reclami penali del TPF ha respinto l'obiezione di reato politico e confermato l'extradizione. Di conseguenza, essendo il richiedente l'asilo colpito da una decisione di estradizione, l'allontanamento dello stesso dalla Svizzera non viene deciso. Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 8

Ne discende che l'UFM, con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

E. 9

Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).